

Ordinanza che modifica la tariffa d'imposta per le sigarette

del 24 settembre 2010 (Stato 1° ottobre 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 11 capoverso 2 lettera a della legge del 21 marzo 1969¹
sull'imposizione del tabacco,

ordina:

Art. 1

La tariffa d'imposta di cui all'allegato I della legge del 21 marzo 1969 sull'imposizione del tabacco è modificata come segue:

...²

Art. 2

¹ Fino al 31 dicembre 2010, i fabbricanti e gli importatori di sigarette possono dichiarare le sigarette al vecchio prezzo all'aliquota d'imposta in vigore fino al 30 settembre 2010.

² La quantità di sigarette al vecchio prezzo dichiarata per la Svizzera dai fabbricanti e dagli importatori nell'anno civile 2010 non può superare la quantità di sigarette vendute in Svizzera nell'anno civile 2009.

³ Le sigarette al nuovo prezzo dichiarate fino al 31 dicembre 2010 vengono assoggettate alla nuova aliquota d'imposta.

⁴ Fino al 31 dicembre 2010, le sigarette destinate all'esportazione vengono assoggettate all'aliquota d'imposta in vigore fino al 30 settembre 2010.

Art. 3

L'ordinanza del 24 settembre 2004³ che modifica le tariffe d'imposta per il tabacco trinciato nonché per le sigarette e la carta da sigarette è abrogata.

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2010.

RU **2010** 4279

¹ RS **641.31**

² La modifica può essere consultata alla RU **2010** 4279.

³ [RU **2004** 4351, **2008** 5733]

